



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 7/2021 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 26.4.2021 Donnarumma Fabrizio ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona della dott.ssa Simonetta Pesce;
- che con relazione del 9.4.2021, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dalla somma messa a disposizione della procedura di € 10.000,00; dal Fondo investimento aperto presso Banca Carige Spa (Fondo Arca) per la somma di € 1.221,34 al lordo della ritenuta fiscale; dai redditi futuri e ricavi derivanti dall'attività di agente di commercio al netto dei costi strumentali, dei contributi e delle imposte dovute, detratta la somma di € 1.220,00 richiesta per il proprio mantenimento; nonché dalle somme che l'istante si è impegnato a versare nella misura di € 80,00 mensili (il cui accantonamento verrà effettuato alla data del presente decreto di apertura della liquidazione del patrimonio per n. 48 rate mensili per un importo complessivo pari ad € 3.840,00)



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinques*, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **DONNARUMMA FABRIZIO**, Codice fiscale: DNNFRZ84B03D969D;
- nomina liquidatore la dott.ssa **SIMONETTA PESCE** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 *quinques* co. 2 lett. b), L. 3/2012, **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;**
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 12.5.2021.

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Domanda di liquidazione del patrimonio

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter e ss.*)

Per **DONNARUMMA Fabrizio**, nato a Genova il 03.02.1984, residente in Genova, Via Battista Agnese 2/13 Codice Fiscale DNN FRZ 84B03 D969D rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Colonello del Foro di Genova c.f. CLN SFN 69H69 D969R – numero di telefono 010.581349 – numero di fax 010.5530080 – indirizzo pec: stefania.colonello@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre 34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al presente atto

CON L'AUSILIO

dell'OCC - Dr.ssa Dott.ssa Simonetta Pesce, con studio in Genova, Via XX Settembre 8/6 nominata Gestore della crisi con atto 5135 del 12.10.2020 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova (**DOC. N. 1**).

PREMESSO CHE

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ex art. 14 *ter* L. 3/2012 ed in particolare:

- a. il ricorrente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 L. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per il ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 – richiamate all'art. 14 *ter* della stessa legge - ovvero non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo II della L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012;

3) il ricorrente ha predisposto e sottoscritto un piano di liquidazione (**DOC N. 2**) parte integrante della relazione particolareggiata dell'OCC a cui si rinvia integralmente anche per quanto concerne la prevista documentazione di all'art. 9, commi 2 e 3, richiamato dall'art. 14 *ter* L. 3/2012 e precisamente:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore (inventario dei beni del debitore);
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;

3) l'OCC ha consegnato relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità contenente tutti gli allegati documenti richiesti all'esponente e previsti dalla legge (**DOC. N.3**);

4) il ricorrente è consapevole e manifesta, anche con la sottoscrizione del presente ricorso, la volontà di aprire una procedura di liquidazione in cui la formulazione del piano di liquidazione e del riparto è riservato al Liquidatore;

5) il debitore intende mettere a disposizione di tutti i creditori il proprio patrimonio, con l'aspettativa di ottenere, al termine della procedura, il beneficio dell'esdebitazione;

6) il debitore è consapevole che, in caso di apertura della liquidazione, è riservata al Liquidatore la verifica dell'attivo (dal quale nessun bene - mobile, credito, azienda - neppure sopravvenuto durante la procedura, potrà essere escluso) la formulazione dello stato passivo, la definizione del programma di liquidazione, la vendita dei beni del debitore secondo modalità competitive ed il riparto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012*, considerata anche la relazione particolareggiata dell'OCC

CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale civile di Genova, previe le declaratorie meglio viste e ritenute e le integrazioni eventualmente richieste:

- 1) di essere ammesso alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012*;
- 2) qualora ne sussistano le condizioni, di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione a cui farà ricorso *ex art. 14 terdecies comma 4 L. 3/2012*;
- 3) previa la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, *ex art. 14 quinqies L. 3/2012*:
 - di nominare un liquidatore e di individuarlo eventualmente nella persona dell'OCC, anche per ragioni di economicità delle spese di procedura;

- di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, per cui presta già con il presente ricorso assenso, come di seguito dichiarato espressamente;

- di fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)¹ come indicati nel piano di liquidazione;

4) di ammettere in prededucibilità tutte le spese della procedura come meglio specificate nel progetto di liquidazione *ex art 14 duodecies* comma 2, L. 3/2012.

Si dichiara ex DPR 115/2012 che il contributo unificato per il presente procedimento è di Euro 98 (misura fissa).

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il ricorrente **DONNARUMMA Fabrizio**, nato a Genova il 03.02.1984, residente in Genova, Via Battista Agnese 2/13 Codice Fiscale DNN FRZ 84B03 D969D, sopra meglio identificato, è stato informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la

1

Si evidenzia il verosimile difetto di coordinamento normativo nella Legge 3/2012 tra l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) il quale dispone "fissa i limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 5 lettera b)" e l'inesistente art. 14 *ter* comma 5 lettera b). Il rinvio dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) è verosimilmente all'art. 14 *ter* comma 6 lettera b).

integra) nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra) e del decreto di apertura della procedura; dichiara di essere consapevole che le informazioni sul trattamento e sui dati relativi al titolare e responsabile sono reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx; dichiara di aver preso visione della domanda (e del piano che la integra), e delle informative citate reperibili sulla pagina web del tribunale di Genova http://www.tribunale.genova.it/note_legali.aspx.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciò premesso, il ricorrente **DONNARUMMA Fabrizio**, nato a Genova il 03.02.1984, residente in Genova, Via Battista Agnese 2/13 Codice Fiscale DNNFRZ84B03D969D ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/2003, **esprime il consenso** al trattamento di tutti i dati contenuti nella domanda (e nel piano che la integra) nonché alla pubblicazione integrale in internet sul sito <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale della domanda (e del piano che integra) e del decreto di apertura della procedura.

Si produce:

- 1) nomina OCC;
- 2) piano di liquidazione;
- 3) relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità redatta dall'OCC inclusiva degli allegati menzionati.

Con osservanza.

Genova, li 15 aprile 2021

Fabrizio Donnarumma, anche per approvazione e conferma dei dati e delle informazioni del ricorso ed allegati in esso richiamati

Avv. Stefania Colonello

Procura alle liti

Io sottoscritto **DONNARUMMA Fabrizio**, nato a Genova il 03.02.1984, residente in Genova, Via Battista Agnese 2/13 Codice Fiscale DNN FRZ 84B03 D969D delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 bis e ss. L. 3/2012, conferendo ogni più ampia facoltà e potere di legge e, in particolare, apposita procura a transigere e conciliare, nonché nominare sostituti e/o domiciliatari, l'Avvocato Stefania Colonello, del Foro di Genova, Codice fiscale: CLNSFN69H69D969R, indirizzo pec stefania.colonello@ordineavvgenova.it con studio in Genova, Via XX Settembre, 34/4 – 16121, presso il quale eleggo domicilio. Dichiaro di aver già ricevuto l'informativa privacy ex D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 216/679 (GRPD) con la firma del precedente mandato allo stesso difensore in data 15.04.2019 e confermo il consenso con la sottoscrizione del presente documento.

Genova, li 15 aprile 2021

Fabrizio Donnarumma

Avv. Stefania Colonello, anche per autentica

Domanda di liquidazione del patrimonio e richiesta di relazione particolareggiata

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14 *ter* e ss.)

Del Sig. **DONNARUMMA Fabrizio**, nato a Genova il 03.02.1984, residente in Genova, Via Battista Agnese 2/13
Codice Fiscale DNNFRZ84B03D969D

CON L'AUSILIO

dell'OCC - D.ssa Dott.ssa Simonetta Pesce, con studio in Genova, Via XX Settembre 8/6 nominata Gestore della crisi con atto 5135 del 12.10.2020 dall'OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova

PREMESSO CHE

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta *ex art. 14 ter* L. 3/2012 ed in particolare:

- a. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento *ex art. 6* comma 2 L. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b. Per il ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 – richiamate all'art. 14 *ter* della stessa legge - ovvero non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo II della L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012;
- c. Il debitore è consapevole e manifesta la volontà di aprire una procedura di liquidazione in cui la formulazione del piano di liquidazione e del riparto è riservato al Liquidatore;
- d. Il debitore intende mettere a disposizione di tutti i creditori il proprio patrimonio, con l'aspettativa di ottenere, al termine della procedura, il beneficio dell'esdebitazione;
- e. Il debitore è consapevole che, in caso di apertura della liquidazione, è riservata al Liquidatore la verifica dell'attivo (dal quale nessun bene - mobile, credito, azienda – neppure sopravvenuto durante la procedura, potrà essere escluso) la formulazione dello stato passivo, la definizione del programma di liquidazione, la vendita dei beni del debitore secondo modalità competitive ed il riparto;

Ciò premesso, il ricorrente presenterà domanda:

- 1) per essere ammesso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- 2) e, qualora ne sussistano le condizioni, chiede di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione.

LE CAUSE DELLA CRISI

Il Sig. Donnarumma dopo gli studi ha coadiuvato il padre nell'attività di somministrazione bevande (bar) di famiglia.

Nel 2003 all'età di 19 anni, appena maggiorenne, senza avere cognizione dei rapporti di credito, esperienze lavorative, sottoposto sostanzialmente all'autorità paterna, su sollecitazione dello stesso genitore, diviene cointestatario con la sorella di un immobile pagato con provvista ottenuta mediante mutuo fondiario. Immobile sito in via Battista Agnese 2/13, adibito a residenza familiare.

Nel 2009, a 25 anni, per rendersi indipendente, ha stipulato un contratto di procacciamento d'affari con il Gruppo Parmalat.

Nel 2012, quando è stata chiusa la centrale del latte di Genova Fegino e Parmalat è stata acquisita da Lactalis, sono state modificate unilateralmente le provvigioni, pur non modificandosi la quantità e la qualità del lavoro prestato e dei costi sostenuti che sono rimasti invariati se non aumentati in quanto è stata ampliata la zona di competenza. L'attività svolta è diventata quindi antieconomica ed è stata quindi cessata nel maggio 2017, (formalmente cessata nel settembre 2017). Al fine di adempiere ai propri debiti ha cercato un nuovo lavoro che compensasse la contrazione di entrate senza riuscirci.

La contrazione delle entrate ha comportato la difficoltà di far fronte alle spese di vita essenziali (vitto, alloggio e cura della persona) e nel contempo è sorta l'impossibilità di adempiere correttamente ed adeguatamente agli obblighi fiscali. Ciò ha determinato la maturazione di un carico di ruolo attuale di circa 52 mila Euro.

Dal 2017 a settembre 2018 è stato assunto quale lavoratore dipendente da un'impresa di trasporto latte.

Nel novembre 2018, con un suo amico ha aperto una pizzeria da asporto, chiusa dopo pochi mesi per ragioni di antieconomicità.

Dopo la chiusura della pizzeria, ha ripreso l'attività di procacciatore/agente di commercio per conto di Parmalat, attività tuttora in corso.

PASSIVO

1) SITUAZIONE DEBITORIA

ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

CREDITORE	DATA	IMPORTO	NOTE
UBI BANCA	2006	145.206	COINTESTATO CON DONNARUMMA TERESA MARIA. MUTUO FONDIARIO IMMOBILE INTESTATO SOLO A DONNARUMMA TERESA MARIA
ENEL ENERGIA	2019	4.153	
ANGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	VARI	51.684,53	CFR. ESTRATTO DI RUOLO
COMPASS	2018	31.673	
FINDOMESTIC	2012	12.000 CIRCA	

INDICAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Nessuno

DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Già prodotte in allegato alla nomina OCC

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILARE

(cfr. certificato di stato di famiglia allegato alla nomina OCC)

SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE

Le spese di procedura per la domanda sono presumibilmente da quantificarsi come segue:

- a. Compenso OCC/liquidatore per la propria attività come da disposizioni di legge e regolamento.
- b. Compenso per advisor e legale Euro 4.500 oltre oneri di legge.
- c. Euro 300,00 per spese presunte di pubblicità del piano;
- d. Euro 200,00 oltre diritti € 8,75, per tassa di registro.
- e. Euro 296,00 costo della eventuale trascrizione del provvedimento, in misura fissa.

Siffatti importi, sorti in funzione della procedura, sono considerati passività in prededuzione e come tali da soddisfare integralmente ex art. 13 comma 4 bis L. 3/2012.

Al riguardo, la Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso Onlus Genova si è resa disponibile all'erogazione - attraverso istituto di credito convenzionato - di circa Euro 10.000 da destinarsi per il pagamento delle spese necessarie per la procedura subordinatamente alla dichiarazione di apertura parte del Tribunale della liquidazione, oltre al pagamento dei creditori secondo le cause legittime di prelazione; la rata presunta di rimborso di circa Euro 220 mensili per 48 mesi, salvo adeguamenti al momento dell'effettiva erogazione, è da pagarsi in prededuzione quale spesa sorta in occasione ed in funzione della presente procedura ex art. 14 *duodecies* comma 2, L. 3/2012 (cfr. allegata lettera del 16.03.2021 della predetta Fondazione).

ATTIVO
PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE

ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE (INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE CON
INDICAZIONI DI POSSESSO DI CIASCUNO DEGLI IMMOBILI E DELLE COSE MOBILI) (artt. 9, comma
2, 14 ter L. 3/2012)

BENI IMMOBILI

Nessuno

BENI MOBILI

Il sig. Donnarumma abita coi propri genitori ed utilizza gli arredi domestici a lui offerti dalla famiglia.

RAPPORTI FINANZIARI

Conto corrente Banca Carige numero 3005680, saldo attivo al 15.03.2021 Euro 626,38;

Ubi Banca, Agenzia Genova Sampierdarena Via Rolando, saldo al 31.12.2020 Euro 294,60.

ALTRI BENI

Fondo investimento ARCA TE Banca Carige posizione 118096811. Credito controvalore di **Euro 1.262,21**, salvo miglior precisazione. Al riguardo, il Sig. Donnarumma, per collaborazione con la procedura ed il pagamento dei creditori e delle spese in prededuzione, anche ai fini esdebitatori, manifesta la sua volontà, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione, a consentire la liquidazione dello stesso Fondo. Qualora al momento della liquidazione tale Fondo ARCA TE lo stesso fosse dichiarato indisponibile per ragioni tecnico-legali, il debitore si impegna fin da ora a mettere a disposizione della procedura, con versamenti mensili nell'arco della sua durata legale, l'equivalente in denaro al netto delle ritenute fiscali (circa Euro 22 mensili).

REDDITI FUTURI

Il ricorrente si impegna a mettere a disposizione della procedura i propri redditi, al netto dei costi strumentali inerenti, derivanti dalla sua attività di agente di commercio. Giova evidenziare che il mantenimento proprio

dipende dalla prosecuzione della propria attività di agente di commercio; pertanto, la presente istanza di liquidazione è subordinata alla concessione della possibilità di poter continuare la medesima attività.

SOMMA DISPONIBILE MENSILE PRESUNTA

Dal calcolo della somma necessaria al mantenimento proprio potrebbe risultare disponibile anche la somma di Euro 80 mensili per la durata legale della procedura di 48 mensilità. Tale somma totale sarà posta a disposizione della procedura (somma presunta Euro 3.840,00).

ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL RICORRENTE

(artt. 9, comma 2, 14 ter L. 3/2012)

Considerato il guadagno netto mensile presunto del ricorrente (al netto dei costi strumentali ed inerenti), la necessità di mantenimento del ricorrente, ai sensi degli artt. 14 ter comma 6 lett. b), 14 quinquies comma 2, lett. f) L. 3/2012, è di Euro 1.220,00 come da elenco di cui *infra*;

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	SOMMA DISPONIBILE/DEFICIT	NOTE
GUADAGNO NETTO MENSILE PRESUNTO	1.300,00 €				
		IL RIMBORSO PRESTITO FONDO ANTISIURA	220,00 €		ctr. calcolo sir fatturato 2020
		CONTRIBUTO SPESE PER MANTENIMENTO ABITAZIONE			
		PER AMMINISTRAZIONE UTENZE ED IMPOSTE	300,00 €		
		SPESE ALIMENTARE	450,00 €		
		VESTITARIO CURA PERSONALE	90,00 €		
		SPESE MEDICHE	80,00 €		
		TRASPORTI PERSONALI	80,00 €		
TOTALE	1.300,00 €		1.220,00 €	80 euro somma disponibile presunta	

Tale somma è in linea con gli indici Istat della spesa mensile familiare per un componente e della povertà assoluta Istat per un componente.

Si fa comunque riserva, in relazione al limite fissato inizialmente dal Giudice, di formulare futura specifica e motivata istanza di modifica in caso di eventuali ed ulteriori rilevanti circostanze sopravvenute.

Ciò premesso si richiede la relazione particolareggiata ex L. 3/2012.

Con osservanza.

Genova, 02/04/2021

Fabrizio Donnarumma

